

Comune di MARTIRANO

(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

N. 10 Del 05.02.2021	OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI MARTIRANO/ GALLO PIETRO. PRESA D'ATTO SENTENZA n. 26/2021 DEL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME. IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CZ . NOMINA LEGALE PER DIFESA TECNICA .
---------------------------------------	--

L'anno **Duemilaventuno** il giorno cinque (**05**) del mese di **Febbraio** alle ore **12:00** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità di cui al Decreto Sindacale n. 1 del 19/03/2020, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
BARTOLOTTA Francesco	SINDACO	x	
CARULLO Piero	VICESINDACO	x	
AIELLO Antonello	ASSESSORE		x

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale, Dott.ssa Rosetta Cefalà**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO Sig. BARTOLOTTA Francesco, assunta la Presidenza, **constatato che gli intervenuti nelle modalità di videoconferenza sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.**

Ai fini della legalità della seduta, il Segretario Comunale attesta che:

il Vice Sindaco ed il Segretario Comunale sopra generalizzati, dalla sala consiliare del Comune di Martirano, disposti assicurando la distanza minima interpersonale stabilita con i provvedimenti governativi emanati in relazione all'emergenza sanitaria da covid19- , ed il Sindaco, da Lamezia Terme, via Aldo Moro n. 53, dove temporaneamente si trova , sono collegati contemporaneamente in videochiamata, mediante la piattaforma "Whats App";

tutti i presenti sono stati identificati con certezza;

tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione. **La seduta si chiude alle ore 12, 15.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- **con ricorso** avanti al Tribunale di Lamezia Terme , Sezione Lavoro , il Sig. Gallo Pietro , elettivamente domiciliato in San Mango D'Aquino , presso lo studio dell'Avv.to Francesco Ferrari del Foro di Lamezia Terme , conveniva in giudizio l'Inail ed il Comune di Martirano per la pretesa risarcitoria dei danni subiti a seguito dell'infortunio occorsogli in data 22.01.2014;
- Il Comune di Martirano si costituiva nel giudizio suddetto conferendo incarico all'avv. Pasqualino Scaramuzzino del foro di Lamezia Terme , giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 23.01.2017;
- Il giudizio detto si è definito con sentenza n. 26/2021 - n. 1027/2021 R.G. – 240/21- emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del Lavoro, con la quale questo Comune viene condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, sig. Gallo Pietro, quantificati in complessivi € 78.099,47, già detratti dalla capitalizzazione della rendita INAIL e l'importo corrisposto a titolo di inabilità temporanea assoluta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'integrale soddisfo;
- l'avv. Pasqualino Scaramuzzino, legale di fiducia dell'Ente, nel trasmettere copia della sentenza di cui sopra ,con nota pec del 20.01.2021 , evidenzia l'opportunità di proporre impugnativa avverso il provvedimento dell'organo giudicante di 1° grado, in ragione di validi motivi , scaturenti dai verbali di causa, per i quali appare infondata la dichiarata soccombenza del Comune di Martirano ;

Evidenziato che all'uopo, lo stesso legale , su richiesta dell' Amministrazione Comunale , ha fatto pervenire al prot. n. 376 del 05.02.2021 articolata relazione tesa ad avvalorare la necessità di ricorrere in appello avverso la decisione di 1° grado, relazione che, pur costituendo parte del procedimento amministrativo di cui al presente deliberato , rimane custodita in atti, stante la necessità , per gli argomenti ed i dati trattati, di tutelare il trattamento dei dati personale ed altresì, l'impianto difensivo del Comune nell'instaurando giudizio di 2° grado , in conformità al DGPR – Regolamento Ue n. 679/2016;

Dato atto che:

dalla disamina delle motivazioni addotte dal ,legale dell'Ente , appare necessario proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 26/2021, per contestare le motivazioni della dichiarata soccombenza del Comune ;

l'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare i legittimi interessi dell'Ente, intende autorizzare il Sindaco a costituirsi nel citato giudizio conferendo incarico legale per la difesa dell'ente con mandato all'avvocato Pasqualino Scaramuzzino del foro di Lamezia Terme, essendo lo stesso legale già a conoscenza della problematica in questione, per aver rappresentato il Comune di Martirano davanti al Tribunale di Lamezia Terme , nel giudizio di primo grado conclusosi con la citata sentenza, , stante la necessità di tempestiva costituzione innanzi alla **Corte di Appello** per il 19.02.2021 ed altresì per conseguire economie di spesa;

Considerato che:

l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982 n.31 e ss.mm.ii.;

la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

RAVVISATA

la necessità, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa dell'Ente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro all'avvocato Pasqualino Scaramuzzino, del Foro di Lamezia Terme, con pregressi rapporti professionali con il Comune di Martirano , il quale professionista, appositamente contattato per le vie brevi, stante la necessità e l'urgenza di costituirsi , nei termini per la **proposizione dell'appello in scadenza alla data del 19.02.2021** , si è reso immediatamente disponibile ad assumere la difesa dell'Ente , quantificando il compenso professionale in euro 8.500.00 somma omnia comprensiva di spese ed oneri di legge, contributo unificato e diritti di cancelleria;

RITENUTO

di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo , gli adempimenti consequenziali , tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di Euro 8.500,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di legge, contributo unificato e diritti di cancelleria ,con imputazione sul pertinente capitolo di spesa n. 124 .UEB 01.11.103 , del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023- da ripartire sulle annualità 2021 -2022-2023 , ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011, allegato 1 Art.16;

Visto il D.M. del 13/ 01 /2021, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, già rinviato al 31.01.2021 è stato ulteriormente rinviato al 31/03/2021;

Visto l'art.163 del TUEL 267/2000, in ordine all'esercizio provvisorio;

Evidenziato che con il professionista suddetto , in relazione all'incarico de quo, sarà stipulata apposita convenzione, demandando al responsabile del competente servizio gli adempimenti consequenziali, stabilendo in essa appendice le modalità ed i termini di erogazione delle competenze , tenuto conto delle disponibilità di cassa dell'Ente ;

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17/09/2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs.n.33/2013, a

pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e dell'art.147 biscomma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di proporre impugnativa dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro avverso la Sentenza n. 26/2021 – N.1027/2021 R.G. – 240/21 – emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del Lavoro, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Ente , ritenendo, in merito alla problematica oggetto di causa, di aver legittimamente operato sia sotto il profilo procedimentale, sia sotto il profilo sostanziale.

Di conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro all'avvocato Pasqualino Scaramuzzino, del Foro di Lamezia Terme, già difensore del Comune nel giudizio di primo grado ,il quale professionista, appositamente contattato , stante la necessità e l'urgenza di costituirsi, nei termini di rito per la proposizione dell'appello in scadenza alla data del 19.02.2021 , si è reso immediatamente disponibile per le vie brevi ad assumere la difesa tecnica dell'Ente.

Di dare mandato al Sindaco a rilasciare procura alle liti in favore del predetto legale.

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, gli adempimenti consequenziali, tra i quali , la stipula del disciplinare d'incarico , previa approvazione di apposito schema , l'adozione della determinazione di impegno di spesa di € 8.500,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di Legge, contributo unificato e diritti di cancelleria) con imputazione sul pertinente capitolo di spesa n. 124 .UEB 01.11.103 , del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023 – da ripartire sulle annualità **2021, annualità 2022 e annualità 2023** ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato 1 Art. 16; , gli adempimenti di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente PTPCT.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Bartolotta Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Vice Sindaco Carullo Piero

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Vicesindaco Carullo Piero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 15/02/2021 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
 - (X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
 - () diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
 - (X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
- Martirano, 15/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rosetta Cefalà